
Regolamento

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

In applicazione degli artt. 19 e 25 dello Statuto, l'assemblea generale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito «OAD») adotta il presente regolamento ai sensi dell'art. 25 LRD (in seguito «Regolamento OAD»).

I. In generale

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹Il Regolamento OAD stabilisce gli obblighi che incombono ai soci passivi e alle persone annunciate ai sensi del capitolo 2 della LRD nonché il loro rapporto nei confronti dell'OAD.

²Il Regolamento OAD si applica a ogni socio passivo e a ogni persona annunciata.

Art. 2 Nozioni generali

Giusta il Regolamento OAD si intende per:

- a) *operazione di cassa*: fa stato la definizione di cui all'art. 2 lett. b ORD-FINMA.
- b) *trasferimento di denaro e di valori*: fa stato la definizione di cui all'art. 2 lett. c ORD-FINMA.
- c) *relazione d'affari continua*: fa stato la definizione di cui all'art. 2 lett. d ORD-FINMA.
- d) *persone politicamente esposte*: fa stato la definizione di cui all'art. 2a cpv. 1 e 2 LRD.
- e) *controparte*: la persona fisica, persona giuridica o società di persone con la quale esiste una relazione contrattuale o quasi contrattuale, nel senso del Codice delle obbligazioni.
- f) *avente diritto economico*: la persona fisica che in ogni momento può di fatto o di diritto, disporre dei valori patrimoniali affidati al socio passivo.
- g) *detentore del controllo*: persona fisica avente diritto economico di una persona giuridica operativa o di una società di persone operativa. Fa stato la definizione di "detentore del controllo" di cui all'art. 2 lett. f ORD-FINMA.
- h) *Relazione cliente*: ogni singolo mandato affidato all'intermediario finanziario nell'ambito di una relazione d'affari assoggettata alla LRD.
- i) *gruppo*: il raggruppamento di diverse società sotto una direzione economica unica, attraverso la detenzione della maggioranza dei voti o in un altro modo.
- j) *società di sede*: le persone giuridiche, le unioni di persone e le unità patrimoniali organizzate ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 LDIP che non esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali.

Costituisce un indizio dell'esistenza di una società di sede il fatto che essa non disponga di locali commerciali propri, non impieghi personale proprio o impieghi il suo personale unicamente per compiti amministrativi.

Non sono considerate società di sede le persone giuridiche, le unioni di persone e le unità patrimoniali organizzate ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 LDIP che:

- direttamente o indirettamente detengono la maggioranza delle partecipazioni in una o più società con attività operative, in una sub-holding oppure in altre società di appoggio interne al gruppo che sono accorpate, mediante la maggioranza di voti o in altro modo, sotto un'unica direzione e il cui scopo principale non consiste nel detenere e amministrare il patrimonio di terzi non appartenenti al gruppo. Al riguardo, la società holding o sub-holding deve anche poter esercitare effettivamente la sua facoltà di direzione.
 - perseguono, nell'ambito di un gruppo, compiti interni del gruppo stesso come la detenzione e la gestione di partecipazioni e di capitali o di diritti.
 - perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri mediante un'azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile vi si attengono.
- k) *valori di poca entità ai sensi dell'art. 7a LRD*: i valori di poca entità vengono definiti dalla prassi della FINMA in relazione all'applicazione dell'art. 7a LRD.
- l) *persona annunciata*: una persona fisica che, per o presso un socio passivo, esercita un'attività assoggettata.
- m) Sono considerate *ausiliari* le persone che, per o presso un socio passivo, sono incaricate dell'assistenza ai mandanti dell'intermediario finanziario, senza esercitare un'attività assoggettata.
- n) *Delitto fiscale qualificato*: i comportamenti che consistono, al fine di commettere una sottrazione d'imposta, nell'uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (art. 305^{bis} n. 1 e 1^{bis} CP).
- o) *Persone vicine*: le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari ad un'altra persona.

II. Affiliazione

A. Condizioni di affiliazione

Art. 3 Condizioni generali

¹Il richiedente s'impegna ad adempiere gli obblighi imposti dalla LRD, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti giuridici applicabili, incluse le direttive, le circolari e le decisioni dell'OAD. Egli deve offrire la garanzia di un'attività irrepreensibile e godere di una buona reputazione.

²Il richiedente deve attestare per iscritto nella sua richiesta di affiliazione che l'organizzazione interna del suo studio è conforme agli obblighi imposti dalla LRD e dal regolamento OAD e che, con la sua affiliazione, si assoggetta allo Statuto, ai regolamenti e agli altri atti giuridici dell'OAD.

Art. 4 Avvocati

L'avvocato che intende affiliarsi all'OAD deve:

- a) essere titolare di un brevetto di avvocato svizzero o straniero suscettibile di essere riconosciuto in applicazione, per analogia, della LLCA (Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati) e
- b) essere attivo in Svizzera come avvocato indipendente, socio o azionista di un socio passivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Art. 5 Notai

Il notaio che intende affiliarsi all'OAD deve:

- a) essere titolare di una patente cantonale di notaio o essere abilitato come notaio secondo il diritto cantonale e
- b) essere attivo in Svizzera come notaio indipendente o in una forma ammessa dal diritto cantonale come notaio, socio o azionista di un socio passivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

B. Richiesta di affiliazione

Art. 6 Richiesta di affiliazione

La richiesta di affiliazione deve contenere i dati seguenti:

- a) cognome e nome del richiedente,
- b) data di nascita,
- c) luogo di attinenza rispettivamente nazionalità per il richiedente di nazionalità straniera,
- d) indirizzo esatto del suo domicilio rispettivamente della sua sede in Svizzera,
- e) nome e indirizzo dello studio, numeri di telefono e di fax e indirizzo e-mail,
- f) denominazione precisa delle associazioni professionali di avvocati o di notai di cui il richiedente fa parte,
- g) dichiarazione del richiedente con la quale egli conferma che non è pendente contro di lui alcuna procedura penale e/o disciplinare,
- h) in caso di affiliazione collettiva: cognome/i, nome/i, esatto indirizzo/i professionale, numero/i di telefono e di fax, indirizzo/i e-mail del servizio di lotta contro il riciclaggio secondo l'art. 24 ORD-FINMA, rispettivamente – a partire da 20 persone obbligate all'assoggettamento – secondo l'art. 25 ORD-FINMA (cfr. art. 53 cpv. 5 e 6),
- i) in caso di affiliazione quale persona giuridica o quale società di persone: cognome/i, nome/i, esatto/i indirizzo/i professionale/i, numero/i di telefono e di fax, indirizzo/i e-mail del servizio di lotta contro il riciclaggio secondo l'art. 24 ORD-FINMA, rispettivamente – a partire da 20 persone obbligate all'assoggettamento – secondo l'art. 25 ORD-FINMA (cfr. art. 53 cpv. 5 e 6).

²In caso di modifica della tipologia di affiliazione deve essere inoltrata una nuova domanda completa.

Art. 7 Documenti necessari per l'affiliazione

Alla richiesta di affiliazione, formulata mediante l'apposito formulario firmato, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) per l'avvocato, la conferma – non più vecchia di tre mesi – attestante l'iscrizione in un registro cantonale degli avvocati con l'indicazione delle misure disciplinari non cancellate (art. 5 LLCA) o, se non fosse iscritto, una copia certificata conforme della sua patente di avvocato e di un documento d'identità,
- b) per il notaio, la conferma – non più vecchia di tre mesi – con l'indicazione delle misure disciplinari non cancellate attestante che egli è autorizzato a esercitare in qualità di notaio e un documento d'identità,
- c) per ogni persona fisica che chiede l'affiliazione come socio passivo, come persona annunciata o membro del servizio di lotta contro il riciclaggio un estratto del casellario giudiziario non più vecchio di tre mesi, per i privati una conferma dell'organo supremo di direzione che il richiedente garantisce un'attività irrepreensibile e gode di una buona reputazione, nonché una copia del passaporto firmata,
- d) per le società di persone e per le persone giuridiche:
 - 1. un estratto del registro di commercio non più vecchio di tre mesi (copia certificata conforme oppure un estratto Zefix), rispettivamente una dichiarazione di tutti i soci con cui gli stessi confermano la loro costituzione in forma di società di persone;
 - 2. un estratto del casellario giudiziario non più vecchio di tre mesi per ogni membro dell'organo di direzione o di amministrazione;
 - 3. una conferma dell'organo di direzione che la maggioranza dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione come pure la maggioranza dei soci, rispettivamente degli azionisti si compone di avvocati e notai attivi a titolo indipendente e una conferma che tutti i soci o gli azionisti garantiscono per un'attività irrepreensibile e godono di una buona reputazione;
 - 4. per ognuna delle persone annunciate e per ogni membro del servizio di lotta contro il riciclaggio i documenti di cui alle lettere a), b) e c);
 - 5. per le persone giuridiche, oltre ai documenti di cui alla lett. d), lo Statuto con una dichiarazione che si tratta dello Statuto attuale;
 - 6. l'indicazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle società di persone che dispongono, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione pari o superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale.

²L'OAD può richiedere ulteriori allegati e informazioni e condurre un colloquio di ammissione con la persona richiedente.

³Per le persone annunciate i dati e i documenti enumerati agli artt. 6 e 7 cpv. 1 e 2 devono essere esibiti al più tardi entro 2 mesi dall'avvio della loro attività,

C. Affiliazione collettiva

Art. 8 Condizioni

¹Indipendentemente dalla forma giuridica, più persone fisiche che adempiono le condizioni per un'affiliazione individuale posso richiedere un'affiliazione collettiva a condizione che:

- a) l'esercizio dell'attività dello studio legale e/o notarile nella forma giuridica esistente è conforme al diritto e alla prassi del cantone dove lo studio ha la sua sede principale,
- b) tutte le persone fisiche che esercitano un'attività assoggettata per un socio passivo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sono comprese nella domanda di affiliazione, e
- c) lo studio dispone di un'organizzazione unitaria nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

²L'affiliazione collettiva di due o più società di persone o persone giuridiche non è possibile.

Art. 9 Effetti

Le regole seguenti sono applicabili ai soci affiliati a titolo collettivo:

- a) l'affiliazione collettiva vale per tutti gli avvocati, notai e persone di cui all'art. 4 cpv. 4 dello Statuto che esercitano un'attività assoggettata per o presso uno studio o un socio passivo,
- b) i dati e i documenti enumerati agli artt. 6 e 7 devono essere forniti per tutte le persone fisiche di cui alla lett. a) del socio passivo richiedente l'affiliazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto,

per le persone annunciate i dati e i documenti enumerati agli artt. 6 e 7 devono essere esibiti al più tardi entro 2 mesi dall'avvio della loro attività,
- c) devono essere designate 1-2 persone che fungano da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi degli artt. 24 e 25 ORD-FINMA [cfr. artt. 6 lett. h) e 53 cpv. 5 e 6].

D. Fine dell'affiliazione

Art. 10 Disdetta e ulteriori motivi di cessazione

I motivi di cessazione dell'affiliazione sono enumerati all'art. 7 dello Statuto.

Art. 11 Effetti

¹La fine dell'affiliazione comporta la cessazione dell'affiliazione del socio passivo riguardo a tutti i diritti e doveri, con riserva delle norme particolari contemplate dallo Statuto o da altri atti dell'OAD.

²I contributi, le spese e le multe sono esigibili al più tardi al momento della fine dell'affiliazione.

³Nel caso di uno studio affiliato a titolo collettivo, la disdetta o l'esclusione di un intermediario finanziario non comporta la fine dell'affiliazione collettiva. Gli altri intermediari finanziari affiliati all'OAD restano affiliati a titolo collettivo. Se rimane un solo intermediario finanziario, egli può mantenere la sua affiliazione a titolo individuale.

⁴Entro due mesi dalla fine della sua affiliazione, l'intermediario finanziario deve presentare un rapporto d'uscita analogo al rapporto annuale ai sensi degli artt. 14 e 15. In caso di dimissione,

egli deve confermare per iscritto che non esercita più un'attività assoggettata alla LRD oppure che è affiliato presso un altro OAD.

III. Obblighi generali del socio passivo

A. Principi e organizzazione

Art. 12 Principi

¹Il socio passivo garantisce un'attività irreprensibile e adotta tutti i provvedimenti necessari per la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.

² Il socio passivo non può accettare valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche nel caso in cui il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.

³ Il socio passivo si attiene alla LRD, allo Statuto, ai regolamenti e agli altri atti giuridici, fra cui le direttive e le circolari dell'OAD e provvede affinché anche le persone annunciate vi si atten-
gano.

⁴ Egli provvede affinché le sue succursali attive all'estero nel settore finanziario e/o le società da lui controllate mediante capitale, voti o in altro modo, nell'ambito delle loro attività ai sensi della LRD e del presente Regolamento si attengano ai relativi principi svizzeri della LRD, in particolare affinché applichino un approccio basato sul rischio, segnatamente nella classifica-
zione del rischio delle relazioni d'affari e delle transazioni, e affinché i suoi rischi legali e di reputazione connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo siano rilevati, limitati e sorvegliati globalmente.

⁵Il socio passivo con una o più persone annunciate, lo studio affiliato a titolo collettivo, la società di persone o la persona giuridica deve disporre di un'organizzazione unitaria nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprenda tutti gli intermediari finanziari e le persone annunciate. La persona designata quale servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro è responsabile della verifica di tale organizzazione.

⁶Vi è un'organizzazione unitaria ai sensi di quanto precede quando l'insieme delle relazioni cliente sottoposte alla LRD figura su una lista unica e i medesimi sono trattati secondo un'unica regolamentazione valida per tutto lo studio il cui ossequio è imposto mediante sistemi di controllo e di misure interni. Ciò concerne segnatamente le disposizioni relative agli obblighi di diligenza, di comunicazione e di blocco, come pure le misure organizzative relative all'accet-
tazione dei mandati, alla gestione della documentazione della relazione cliente e alla sua con-
servazione, ai dati sui responsabili dei mandati nonché la formazione interna ed esterna.

⁷La violazione di questi principi può mettere in dubbio l'esistenza della garanzia di un'attività irreprensibile che viene richiesta all'intermediario finanziario.

Art. 13 Comunicazione

¹Tutte le comunicazioni del socio passivo devono essere notificate al segretariato generale dell'OAD, ad eccezione della comunicazione concernente l'eliminazione delle lacune constatate in un controllo, che deve essere fatta al controllore. Restano riservate altre disposizioni dell'OAD nel singolo caso.

²Le comunicazioni ai soci passivi sono indirizzate alle persone indicate all'art. 6 lett. a), rispettivamente lett. h) o lett. i).

³Il socio passivo deve garantire di disporre di un'infrastruttura che consenta l'utilizzo del portale OAD dell'OAD.

⁴L'utilizzo del portale OAD dell'OAD è obbligatorio, a meno che l'OAD non disponga un diverso tipo di interazione con il socio passivo.

B. Rapporto annuale del socio passivo

Art. 14 Rapporto annuale

¹Il socio passivo redige ogni anno un rapporto scritto per l'anno civile trascorso (rapporto annuale) e lo indirizza all'OAD. Il comitato fissa il termine per l'inoltro e lo comunica in anticipo.

²Per gli intermediari finanziari affiliati a titolo collettivo è sufficiente un unico rapporto annuale. Gli studi con uffici in più luoghi presentano solo un rapporto annuale per l'intero studio legale, che comprende tutti gli uffici.

³La data di riferimento per il numero di soci passivi e persone annunciate affiliati all'OAD FSA/FSN è il 31 dicembre dell'anno precedente.

⁴Per i rapporti annuali inoltrati dopo il termine ai sensi del cpv. 1, l'OAD può riscuotere una tassa di sollecito di CHF 150 e, al posto di una sanzione, pronunciare un ammonimento addossando le spese all'interessato.

⁵Restano riservati l'avvio di una procedura e le decisioni di sanzioni.

Art. 15 Contenuto

¹Il rapporto annuale informa sostanzialmente circa:

- a) il numero delle relazioni cliente, incluse quelle aperte e chiuse,
- b) il numero delle relazioni cliente a rischio accresciuto,
- c) le eventuali comunicazioni ai sensi della LRD,
- d) l'indicazione del campo di attività,
- e) la formazione e la formazione continua,
- f) gli eventi particolari,
- g) il numero di persone dello studio che esercitano un'attività assoggettata alla LRD.

²Il rapporto annuale deve essere inoltrato sul modulo edito dall'OAD.

Art. 16 Altri obblighi di comunicazione

Il socio passivo informa senza indugio l'OAD se

- a) apporta delle modifiche alla natura della sua attività di intermediario finanziario,
- b) supera o scende al di sotto della soglia di condotta professionale ai sensi dell'art. 7 ORD segg.,
- c) non soddisfa più le condizioni di affiliazione ai sensi dell'art. 4 dello statuto e dell'art. 3 del regolamento o queste hanno subito delle variazioni,
- d) cade in fallimento o sono stati emessi attestati di carenza beni nei suoi confronti.

C. Controlli

Art. 17 Controlli ordinari e controlli speciali

¹Il socio passivo deve sottoporsi al controllo previsto dall'art. 43 dello Statuto, controllo che verte sul rispetto degli obblighi definiti nel capitolo 2 della LRD, così come nello Statuto, nei regolamenti e negli altri atti giuridici, comprese le direttive e le circolari dell'OAD.

²Il controllo ordinario si svolge di regola una volta all'anno. Il comitato può stabilire ed estendere fino ad un massimo di tre anni l'intervallo del controllo individuale a carico di un socio passivo a seconda del suo profilo di rischio.

³Se gli accertamenti effettuati in occasione di un controllo o altri motivi inducono l'OAD a ordinare un controllo ulteriore, a effettuare un controllo particolare o a disporre un intervallo di controllo più breve, i costi connessi a tali controlli possono essere fatturati al socio passivo interessato.

⁴L'OAD può emanare direttive concernenti i controlli e l'allestimento dei relativi rapporti.

Art. 18 Esecuzione

¹L'OAD procede al controllo.

²Esso fissa la data del controllo, possibilmente d'intesa con il socio passivo.

³Il controllo è di norma effettuato nei locali professionali del socio passivo.

⁴Il controllo ordinario comprende in particolare l'esame:

- a) di tutte le relazioni cliente se ve ne sono 10 o meno,
- b) di almeno 10 relazioni cliente se ve ne sono tra 11 e 100,
- c) di almeno il 10% delle relazioni cliente se ve ne sono più di 100,
- d) dell'organizzazione dello studio ai sensi dell'art. 13 e 53 segg.

⁵Il controllo ai sensi dell'art. 43 dello statuto presso gli studi con uffici in più luoghi viene di norma effettuato in ogni ufficio.

Art. 19 Obbligo di collaborazione

¹L'intermediario finanziario e le persone annunciate devono attenersi alle direttive del controllore, essere presenti durante il controllo, collaborare e rilasciare le informazioni richieste.

²Il socio passivo mette a disposizione del controllore l'insieme delle relazioni cliente assoggettate alla LRD. Deve essere assicurato un accesso immediato a tutte le relazioni cliente in corso o chiuse dopo l'ultimo controllo così come ai relativi documenti.

³Il socio passivo permette in qualsiasi momento all'OAD di accedere anche alle informazioni, ai documenti e ai dati concernenti le relazioni d'affari, nella misura in cui ciò sia necessario per la sorveglianza globale dei rischi legali e di reputazione o dell'organizzazione dello studio.

⁴Il socio passivo deve tenere un elenco numerato dell'insieme delle relazioni cliente assoggettate alla LRD. A ogni incarto deve essere assegnato un numero che non può essere ripreso per un'altra relazione cliente. L'elenco comprende anche le relazioni cliente chiuse da meno di 10 anni. Per tutte le relazioni cliente esposte su questo elenco devono essere adempiuti gli obblighi di diligenza di cui alle sezioni da A ad F del Capitolo IV.

⁵Alla data del controllo il socio passivo deve presentare l'autodichiarazione e l'elenco dei mandati non IF. L'OAD può richiedere ulteriori documenti.

Art. 20 Rapporto

¹Il controllore allestisce un rapporto enunciando i risultati del controllo, menzionando le mancanze rilevate e, all'occorrenza, le misure ordinate. Nel caso del controllo ordinario, il socio passivo deve essere messo a conoscenza del rapporto al termine del controllo.

²Nei 30 giorni successivi al controllo, il controllore trasmette il suo rapporto all'OAD con le sue eventuali proposte motivate.

³Nel caso del controllo particolare, il rapporto scritto è trasmesso al comitato entro 30 giorni dalla conclusione del controllo.

IV. Obblighi di diligenza

A. Identificazione della controparte

Art. 21 Obbligo generale di identificazione

Al momento dell'avvio di una relazione d'affari la controparte deve essere immediatamente identificata.

Art. 22 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori

¹La controparte deve essere identificata dal socio passivo per le operazioni di cassa che superano CHF 15'000 o l'equivalente in moneta estera, sia che si tratti di una sola operazione, sia che si tratti di più operazioni che appaiono collegate tra loro, come pure per le operazioni di cambio che superano CHF 5'000 o l'equivalente in moneta estera.

²Se le transazioni effettuate vertono su importi inferiori, la controparte deve essere identificata se sussistono indizi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

³In caso di trasferimento di denaro o di valori ai sensi dell'art. 2 lett. b), la controparte deve essere identificata per ogni operazione, indipendentemente dall'ammontare. Quando il trasferimento di denaro o di valori avviene dall'estero verso la Svizzera il destinatario deve sempre essere identificato.

Art. 22^{bis} Operazioni con valute virtuali

¹Il socio passivo verifica l'identità della controparte se una o più transazioni con una valuta virtuale che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di CHF 1'000, sempre che tali transazioni non costituiscano trasferimenti di denaro e di valori e tali operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.

^{1bis} In caso di pagamenti in contanti o di ricezione di altri mezzi di pagamento anonimi per la vendita o l'acquisto di valute virtuali, egli adotta precauzioni tecniche per evitare che la soglia di cui al capoverso 1 sia superata da transazioni sull'arco di 30 giorni collegate tra loro.

²Se effettua altre operazioni secondo il capoverso 1 e l'articolo 22 cpv. 2 con la stessa controparte, può rinunciare a verificarne l'identità dopo essersi assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata nella prima operazione.

³Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, verifica in ogni caso l'identità della controparte.

Art. 23 Informazioni richieste

¹Al momento dell'avvio di una relazione d'affari e per le operazioni di cassa, il socio passivo deve esigere dalla controparte le informazioni seguenti:

- a) il cognome e il nome o la ragione sociale,
- b) l'indirizzo del domicilio o la sede della società,
- c) la data di nascita o la data di costituzione della società,
- d) la nazionalità.

²Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, il socio passivo può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante al socio passivo del beneficiario e alle autorità svizzere competenti.

³Per tutti gli altri ordini di bonifico il socio passivo dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e il domicilio dell'ordinante, nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante. Il socio passivo garantisce che i dati relativi all'ordinante siano corretti e completi e che quelli concernenti il beneficiario siano esatti. Il socio passivo informa la sua controparte in maniera adeguata circa il rilascio di informazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti.

⁴Il soggetto terzo maggiorenne che avvia una relazione d'affari a nome di un soggetto minorenni deve essere identificato. Se un soggetto minorenne capace di discernimento avvia di propria iniziativa una relazione d'affari, deve essere identificato.

Art. 24 Persone fisiche e titolari di ditte individuali con contatto personale

¹Quando la relazione d'affari viene avviata con contatto personale, il socio passivo identifica la controparte sulla base di un documento d'identità, di cui allestisce e conserva per sé una copia.

²I documenti d'identità seguenti sono ammessi:

- a) passaporto,
- b) carta d'identità,
- c) licenza di condurre svizzera o un altro documento rilasciato da un'autorità svizzera e munito di fotografia o
- d) documenti di viaggio di tipo particolare ammessi dall'Ufficio federale della migrazione nelle sue istruzioni, annessi inclusi, per il rilascio dei visti e l'entrata in Svizzera.

³I documenti d'identità elencati al capoverso 2 devono essere validi al momento dell'avvio della relazione d'affari.

⁴Il socio passivo conferma sulla copia che l'originale del documento gli è stato esibito e deve apporvi la data e la propria firma.

⁵Per le controparti che sono cittadini di uno Stato per il quale non è disponibile la data di nascita o l'indirizzo di domicilio, occorre aggiungere un'apposita nota nell'incarto.

Art. 25 Persone fisiche e titolari di ditte individuali senza contatto personale

Quando la relazione d'affari viene avviata senza contatto personale, il socio passivo identifica la controparte facendosi rimettere per il proprio incarto una copia certificata conforme del suo documento d'identità oppure un'attestazione secondo quanto previsto all'art. 27 e verificando il suo indirizzo di domicilio a mezzo scambio di corrispondenza o altri mezzi equivalenti.

Art. 26 Persone giuridiche

¹Al momento dell'avvio della relazione d'affari, il socio passivo identifica le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio sulla base di uno dei documenti seguenti:

- a) un estratto del registro di commercio rilasciato dall'Ufficiale del registro di commercio oppure una copia certificata conforme di tale estratto,
- b) un estratto in formato cartaceo, stampato dal socio passivo, tratto da una banca dati gestita dall'Ufficio del registro di commercio,
- c) un estratto in formato cartaceo, stampato dal socio passivo, tratto da repertori e banche dati affidabili gestiti da privati.

²Le persone giuridiche non iscritte nel registro di commercio (associazioni, comunioni di comproprietà, fondazioni e corporazioni di diritto pubblico) devono essere identificate sulla base dei documenti seguenti:

- a) gli statuti, l'atto di costituzione o il contratto di costituzione, un attestato dell'organo di revisione oppure un'autorizzazione ufficiale per l'esercizio di un'attività o un documento equivalente, in originale o in copia,

-
- b) un estratto in formato cartaceo, stampato dal socio passivo, tratto da repertori e banche dati affidabili gestiti da privati.

³L'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione, l'estratto del repertorio o della banca dati e l'eventuale autentica non devono essere più vecchi di 12 mesi e devono essere presentati in originale o in copia.

⁴Il socio passivo deve prendere conoscenza dei poteri di disposizione della controparte e verificare l'identità delle persone che avviano la relazione d'affari in nome della persona giuridica.

Art. 27 Attestazione

L'attestazione di conformità della copia del documento d'identificazione esibito in originale può essere rilasciata:

- a) da un notaio o un altro organo pubblico che rilascia attestazioni,
- b) da un altro intermediario finanziario giusta l'art. 34 e l'art. 46,
- c) da un avvocato abilitato ad esercitare in Svizzera,
- d) nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato, attraverso la richiesta di una copia del documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale sulla firma elettronica in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dalla controparte in questo ambito.

Art. 28 Documenti sostitutivi in caso di mancanza dei documenti d'identificazione

¹Se la controparte non dispone di alcun documento d'identificazione ai sensi del Regolamento OAD, questa può, a titolo eccezionale, essere identificata sulla base di altri documenti probanti, come attestati emessi da organismi pubblici, un rapporto annuale sull'ultimo esercizio sociale firmato dall'organo di revisione o altri documenti simili.

²L'intermediario finanziario giustifica questa situazione eccezionale con una nota nell'incarto.

Art. 29 Rinuncia all'identificazione per le persone giuridiche quotate in borsa

¹Il socio passivo può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in una borsa svizzera o estera o appartenente al gruppo di una tale persona giuridica. Questa regola vale anche per le società di sede.

²Se il socio passivo rinuncia a identificare questa controparte, ne indica il motivo nella documentazione della relazione cliente.

B. Accertamento dell'avente diritto economico e del detentore del controllo

Art. 30 Obbligo di accertamento dell'avente diritto economico

¹All'avvio della relazione d'affari il socio passivo, facendo uso della diligenza imposta dalle circostanze, deve accertare l'avente diritto economico e verificare la sua identità, per accertarsi chi è l'avente diritto economico.

²Il socio passivo esige dalla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico di valori patrimoniali:

- a) se la controparte non lo è essa stessa,
- b) se sussistono dubbi circa l'identità dell'avente diritto economico,
- c) se la controparte è una società di sede,
- d) se sa oppure se vi sono concreti indizi che la persona giuridica oppure la società di persone operativa detiene valori patrimoniali a titolo fiduciario per conto di terzi,
- e) se la relazione d'affari è stata avviata senza un contatto di persona oppure
- f) se esiste il sospetto di un possibile riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

³Se il socio passivo non ha alcun dubbio che la controparte sia anche l'avente diritto economico di valori patrimoniali, lo deve indicare in maniera adeguata.

⁴In particolare vi è dubbio sul fatto che la controparte sia essa stessa l'avente economicamente diritto:

- a) quando un terzo agisce per procura ma non ha, in maniera riconoscibile, legami sufficientemente stretti con la controparte,
- b) quando la situazione finanziaria della controparte è nota al socio passivo e i valori patrimoniali apportati sono, in maniera riconoscibile, sproporzionati rispetto alla situazione finanziaria di questa persona, oppure
- c) quando, nell'ambito delle sue relazioni d'affari con la controparte, il socio passivo è confrontato ad altre constatazioni insolite.

⁵La dichiarazione deve essere firmata dalla controparte o da una persona al beneficio di una procura scritta. Nel caso di persone giuridiche e di società di persone, il potere di rappresentanza della società risulta dall'estratto del registro di commercio o da altri documenti relativi alla società.

⁶Il socio passivo può rinunciare ad accertare l'avente diritto economico, documentandone le ragioni, se la controparte è una persona giuridica quotata in borsa o una filiale controllata per la maggioranza da una tale società. Occorre documentare le ragioni anche se non vi sono motivi per dubitare che la controparte sia anche l'avente diritto economico.

Art. 31 Operazioni di cassa e trasferimento di denaro e di valori nonché di valute virtuali

¹Per operazioni di cassa il cui valore supera CHF 15'000, come pure per operazioni di cambio superiori a CHF 5'000 o all'equivalente in valuta estera, il socio passivo deve in ogni caso esigere dalla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico. Ciò vale anche nel caso di transazioni sotto la soglia di valore, se per il socio passivo appaia riconoscibile che siano tra loro collegate e che congiuntamente superino la soglia di valore.

²Nel caso di trasferimento di denaro e di valori ai sensi dell'art. 2 lett. b), il socio passivo deve in ogni caso esigere dalla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico.

Art. 32 Informazioni richieste

La dichiarazione della controparte concernente l'avente diritto economico deve contenere le informazioni seguenti: il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo di domicilio e la nazionalità della persona fisica.

Art. 33 Informazioni richieste per trust e altre unità patrimoniali

¹Nel caso di unioni di persone, di trust o altre unità patrimoniali organizzate, il socio passivo richiede alla controparte una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:

- a) gli effettivi fondatori,
- b) i trustee,
- c) gli eventuali curatori, protettori e le persone incaricate di funzioni analoghe,
- d) i beneficiari nominativamente indicati,
- e) nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria,
- f) le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi,
- g) nel caso di strutture revocabili, le persone abilitate a effettuare la revoca.

²Il socio passivo che agisce in una relazione d'affari quale trustee o che esegue una transazione in qualità di trustee si presenta come tale nei confronti della controparte o della controparte alla transazione.

Art. 34 Intermediario finanziario assoggettato a una sorveglianza e a una regolamentazione equivalenti

¹Se la controparte è un intermediario finanziario assoggettato a una sorveglianza e a una regolamentazione equivalenti, nessuna dichiarazione relativa all'avente diritto economico gli è richiesta.

²Ciò vale anche nel caso in cui la controparte è un istituto di previdenza professionale esonerata dall'obbligo fiscale ai sensi della LRD.

³È considerato intermediario finanziario assoggettato a una sorveglianza e a una regolamentazione equivalenti:

- a) un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a oppure b-c LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- b) una società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 cpv. 2 lett. LRD con sede in Svizzera che tiene personalmente conti secondo l'art. 44 cpv. 1 lett. a LIsFi;
- c) un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero che esercita un'attività indicata all'art. 2 cpv. 2 lett. a oppure b-c LRD e che è assoggettato a una sorveglianza equivalente;
- d) un intermediario finanziario con sede all'estero che esercita un'attività secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. d LRD, tiene personalmente dei conti ed è assoggettato a una sorveglianza e regolamentazione equivalente;
- e) un istituto della previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale secondo l'art. 2 cpv. 4 lett. b LRD.

⁴Per la definizione d'intermediario finanziario straniero, ci si deve riferire alla legislazione applicabile al domicilio o alla sede dell'intermediario finanziario straniero in questione.

⁵In caso di abusi o di ammonimenti emessi dalla FINMA, l'OAD può esigere anche dalla controparte indicata al cpv. 1 la presentazione della dichiarazione relativa all'avente diritto economico.

Art. 35 Forme di investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

¹Quando la controparte è una forma di investimento collettivo o una società di partecipazione che raggruppa più di 20 aventi diritto economico, il socio passivo deve esigere una dichiarazione relativa all'avente diritto economico solamente se la forma di investimento collettivo o la società di partecipazione non sottostà a una vigilanza e a un regolamento adeguati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo.

²Le forme di investimento collettivo o le società di partecipazione quotate in borsa non devono rilasciare la dichiarazione relativa agli aventi diritto economico.

Art. 36 Obbligo di accertare il detentore del controllo

¹Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone operativa non quotata in borsa e non è una filiale controllata per la maggioranza da una società quotata in borsa, il socio passivo deve ottenere dalla controparte una dichiarazione scritta indicante chi sia il detentore del controllo ai sensi dell'art. 2 lett. g).

²Il socio passivo deve accertare il detentore del controllo per le operazioni il cui valore supera CHF 15'000, come pure per operazioni di cambio superiori a CHF 5'000 o all'equivalente in valuta estera. Ciò vale anche nel caso di transazioni sotto la soglia di valore, se per il socio passivo appare riconoscibile che siano tra loro collegate e che congiuntamente superino la soglia di valore.

³Il detentore del controllo deve sempre essere accertato in caso di operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

⁴Le informazioni che devono essere raccolte sono quelle di cui all'art. 32.

Art. 37 Insuccesso nell'accertamento dell'avente diritto economico o del detentore del controllo

In caso di seri dubbi sull'esattezza della dichiarazione della controparte che non possono essere dissipati da altri chiarimenti, il socio passivo rifiuta di avviare la relazione d'affari o si astiene dall'eseguire l'operazione quale intermediario finanziario o la interrompe nel rispetto dell'art. 9b LRD nonché degli art. 12a e 12b ORD.

Art. 37^{bis} Eccezioni all'obbligo di accertamento

Il socio passivo non richiede una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo se le controparti sono:

- a) società quotate in borsa o una filiale controllata a maggioranza da siffatte società,
- b) autorità,
- c) intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{ter} LRD nonché istituti della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale con sede in Svizzera,
- d) banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gestori di patrimoni collettivi, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all'estero a condizione che siano sottoposte a una sorveglianza equivalente al diritto svizzero,
- e) altri intermediari finanziari con sede o domicilio all'estero, a condizione che siano sottoposti a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,
- f) società semplici.

C. Rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente diritto economico o del detentore del controllo

Art. 38 Casi d'applicazione

L'identificazione della controparte o l'accertamento dell'avente diritto economico o del detentore del controllo devono essere rinnovati quando:

- a) sorge un dubbio sull'esattezza delle indicazioni fornite in merito all'identità della controparte o del detentore del controllo,
- b) sorge un dubbio sul fatto che la controparte o il detentore del controllo sia esso stesso l'avente diritto economico,
- c) sorge un dubbio sull'esattezza della dichiarazione presentata dalla controparte sull'avente diritto economico o sul detentore del controllo oppure
- d) indizi fanno pensare che le informazioni raccolte dall'intermediario finanziario non corrispondono più alla realtà.

Art. 39 Interruzione della relazione d'affari

Se permangono seri dubbi sull'esattezza della dichiarazione della controparte ottenuta nel corso del rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento del detentore del controllo o dell'avente diritto economico o su ulteriori documenti e se tali dubbi non possono essere dissipati da altri chiarimenti, il socio passivo interrompe la relazione contrattuale nel rispetto degli art. 9b LRD nonché degli artt. 12a e 12b ORD.

D. Obbligo speciale di chiarimento

Art. 40 Principio

¹L'organo supremo di direzione oppure una delegazione di quest'ultimo oppure almeno uno dei suoi membri rispettivamente, in caso di sua mancanza, l'intermediario finanziario, avvalendosi dell'adeguata documentazione, deve:

- a) al momento dell'accettazione del mandato classificare la relazione d'affari, identificando in particolare quelle comportanti un rischio accresciuto,
- b) decidere in merito dell'avvio di relazione d'affari comportanti un rischio accresciuto,
- c) stabilire i limiti delle transazioni,
- d) verificare periodicamente la suddivisione in classi di rischio,
- e) provvedere ai chiarimenti particolari secondo l'art. 43^{bis},
- f) verificare e sorvegliare con regolarità le relazioni cliente che presentano un rischio accresciuto (artt. 41 e 42),
- g) decidere annualmente se mantenere le relazioni cliente con un rischio accresciuto e le relazioni cliente che hanno fatto l'oggetto di una comunicazione (art. 60).

Art. 41 Identificazione di relazioni d'affari che presentano un rischio accresciuto

¹Il socio passivo deve stabilire per iscritto criteri concreti per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto.

²A dipendenza dell'attività del socio passivo, entrano segnatamente in considerazione i criteri seguenti:

- a) la sede o il domicilio della controparte o dell'avente diritto economico o del detentore del controllo, come pure la loro nazionalità, in particolare la residenza in un paese considerato ad alto rischio o non cooperativo dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) o la sua nazionalità
- b) il tipo e il luogo dell'attività commerciale esercitata dalla controparte o dall'avente diritto economico, in particolare in caso di attività commerciale in un paese considerato dal GAFI ad alto rischio o non cooperativo,
- c) l'assenza di contatto personale con la controparte e l'avente diritto economico,
- d) il tipo di prestazioni richieste,

-
- e) l'ammontare dei valori patrimoniali consegnati,
 - f) l'ammontare delle entrate e delle uscite di valori patrimoniali,
 - g) il paese d'origine o di destinazione di pagamenti frequenti, in particolare pagamenti provenienti da o in un paese considerato dal GAFI ad "alto rischio" o non cooperativo,
 - h) la complessità della struttura della controparte o dell'avente diritto economico, ad esempio l'impiego di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari, in una giurisdizione non trasparente, senza chiari motivi o al fine di piazzare il patrimonio per breve tempo.
 - i) nel caso di relazioni d'affari con un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero, la legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo alla quale è sottoposto,
 - j) frequenti transazioni a rischio accresciuto.

³Sono considerate in ogni caso a rischio accresciuto le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero e quelle con le persone loro vicine, nonché con persone residenti in un paese considerato dal GAFI come "High Risk" o non cooperativo e per cui il GAFI invita a un'elevata diligenza.

⁴Sono considerate relazioni d'affari a rischio accresciuto in correlazione con uno o più altri criteri di rischio supplementari le relazioni d'affari con:

- a) persone politicamente esposte in Svizzera e con persone loro vicine;
- b) persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi inter-statali e con persone loro vicine;
- c) persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso associazioni sportive internazionali e persone loro vicine.

⁵Le relazioni d'affari di cui al cpv. 3 e 4 sono considerate relazioni d'affari a rischio accresciuto indipendentemente dal fatto che le persone interessate intervengano a titolo di controparte, di detentore del controllo, di persona avente economicamente diritto dei valori patrimoniali o di persona con procura.

⁶Non appena un rischio accresciuto si manifesta in una relazione d'affari, sia all'avvio, sia a posteriori, il socio passivo qualifica internamente la relazione d'affari come relazione con un rischio accresciuto e procede ai chiarimenti previsti dagli artt. 3^{bis} e 44.

Art. 42 Identificazione di transazioni che presentano un rischio accresciuto

¹Il socio passivo deve stabilire per iscritto criteri concreti, in relazione ad ogni singola relazione d'affari, per il riconoscimento di transazioni che comportano un rischio accresciuto.

²Entrano segnatamente in considerazione a seconda dell'attività del socio passivo, i criteri di rischio accresciuto seguenti:

- a) l'ammontare delle entrate e delle uscite di valori patrimoniali,
- b) cambiamenti significativi dei volumi o della frequenza delle transazioni rispetto a quanto precedentemente avvenuto nell'ambito della relazione d'affari in esame,

-
- c) cambiamenti significativi dei volumi o della frequenza delle transazioni rispetto a quanto usuale nell'ambito di relazioni d'affari paragonabili, e
 - d) il paese d'origine o di destinazione di pagamenti, in particolare in caso di pagamenti provenienti da o in un paese considerato dal GAFI ad alto rischio o non cooperativo.

³Si ritiene, in ogni caso, che presentino un rischio accresciuto:

- a) le transazioni nell'ambito delle quali valori patrimoniali menzionati all'art. 2 lett. a), con un controvalore superiore a CHF 100'000, o l'equivalente in moneta straniera, vengono depositati o ritirati fisicamente, in una sola volta o in modo scaglionato,
- b) il trasferimento di denaro e di valori menzionati all'art. 2 lett. a) e b) quando una o più transazioni apparentemente collegate fra di loro raggiungono o superano la somma di CHF 5'000 o l'equivalente in moneta straniera e
- c) pagamenti provenienti da o in un paese considerato dal GAFI come "High Risk" o non cooperativo e per il quale il GAFI invita a un'elevata prudenza.

Art. 43 Sorveglianza delle transazioni

Il socio passivo, basandosi sulle soglie per le transazioni da lui fissate, provvede a una sorveglianza efficace delle transazioni che gli permetta di riconoscere quelle che presentano un rischio accresciuto giusta l'art. 42 e consulta a tale riguardo l'allegato all'ORD-FINMA "Indizi di riciclaggio di denaro".

Art. 43^{bis} Chiarimenti particolari

¹Il socio passivo deve in particolare intraprendere chiarimenti sul contesto economico e sullo scopo della relazione d'affari o della transazione in esame, se:

- a) sussistono elementi secondo cui
 1. una relazione d'affari o una transazione appare inusuale,
 2. i valori patrimoniali possano provenire da un crimine o da un delitto fiscale qualificato,
 3. i valori patrimoniali potrebbero sottostare alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale,
 4. la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato, oppure
 5. i valori patrimoniali potrebbero servire al finanziamento del terrorismo;
- b) pervengono informazioni ai sensi dell'10a LRD da un altro intermediario finanziario;
- c) i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare in una relazione d'affari o in una transazione coincidono con i dati trasmessi al socio passivo conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3 LRD o questi dati sono molto simili.

²I chiarimenti ai sensi del cpv. 1 lett. a) numero 1 non sono necessari quando la legalità è riconoscibile. Tale valutazione deve essere documentata dal socio passivo.

³Nella valutazione in merito all'esistenza di un delitto fiscale qualificato, il socio passivo può adottare l'aliquota fiscale massima del Paese del domicilio fiscale del cliente per stimare se

l'imposta sottratta raggiunga la soglia di CHF 300'00 per periodo fiscale fissata nell'305bis numero 1bis CP. Il socio passivo non è tenuto a determinare gli elementi imponibili individuali per la relazione d'affari.

⁴Il socio passivo è tenuto a documentare e rendere plausibile i suoi chiarimenti nonché ad adottare le misure adeguate alle circostanze e a documentarle.

Art. 44 Contenuto dei chiarimenti

¹In caso di relazione d'affari o di transazione che presenta un rischio accresciuto, il socio passivo ne chiarisce immediatamente il contesto economico e lo scopo.

²A dipendenza delle circostanze, i chiarimenti comprendono in particolare:

- a) il genere e lo scopo della relazione d'affari o della transazione,
- b) l'origine dei valori patrimoniali consegnati,
- c) l'utilizzazione dei valori patrimoniali prelevati,
- d) il contesto economico dell'origine dei versamenti percepiti,
- e) l'origine del patrimonio della controparte e, se del caso, dell'avente diritto economico o del detentore del controllo, mentre la persona responsabile della gestione in questo caso non deve essere indicata,
- f) l'attività professionale o commerciale della controparte e, se del caso, dell'avente diritto economico o del detentore del controllo, mentre la persona responsabile della gestione in questo caso non deve essere indicata,
- g) la situazione finanziaria della controparte e dell'avente diritto economico,

Art. 45 Modo di procedere e documentazione dei risultati

¹A dipendenza delle circostanze, i chiarimenti comprendono in particolare:

- a) la raccolta di informazioni scritte o orali presso la controparte o l'avente diritto economico o il detentore del controllo,
- b) le visite dei luoghi dove la controparte e l'avente diritto economico o il detentore del controllo svolgono i loro affari,
- c) la consultazione delle fonti e delle banche dati accessibili al pubblico
- d) le informazioni ottenute da terzi degni di fiducia.

²Il socio passivo verifica e documenta i risultati dei chiarimenti ed esamina la loro plausibilità documentandola.

³Si procede ai chiarimenti nel rispetto della sfera privata delle persone interessate.

E. Delega

Art. 46 Delega a un altro intermediario finanziario

Il socio passivo, in una convenzione scritta, può delegare l'adempimento degli obblighi di cui al capitolo IV, sezioni da A a D, ad una persona che esercita in Svizzera o all'estero un'attività assoggettata alla LRD, a condizione che detta persona sia sottoposta ad una sorveglianza equivalente con corrispondenti prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.

Art. 47 Delega a un terzo

Il socio passivo può, in una convenzione scritta, delegare a un terzo l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui al capitolo IV, sezioni da A a D, nella misura in cui egli:

- a) sceglie il delegatario con cura,
- b) istruisce il delegatario sui compiti che deve svolgere e
- c) controlla, sulla scorta dei documenti di cui all'art. 51, se il delegatario ha eseguito con cura i compiti delegatigli.

Art. 48 Modalità della delega

¹ Il socio passivo rimane in tutti i casi personalmente responsabile dell'esecuzione corretta dei compiti delegati.

² Il socio passivo deve disporre per il suo incarto di una copia dei documenti usati per adempiere gli obblighi di diligenza. Il delegato certifica per iscritto al socio passivo che le copie consegnate corrispondono agli originali. Nell'eventualità di chiarimento particolare effettuato su delega, il socio passivo deve esaminarne personalmente la plausibilità, fissandola per iscritto e, se del caso, procedere personalmente a ulteriori ricerche.

³La subdelega da parte del delegato è vietata.

F. Obbligo di allestire e conservare la documentazione

Art. 49 Documentazione

¹Il socio passivo deve allestire i documenti e le pezze giustificative relativi alla sua relazione d'affari con la controparte e alle transazioni effettuate, in modo da permettere ad un terzo esperto, segnatamente all'OAD, di verificare in modo affidabile il rispetto, da parte del socio passivo, degli obblighi previsti dalla LRD, dallo Statuto, dal presente Regolamento e da ogni altro atto giuridico emanato dall'OAD.

²Egli verifica periodicamente l'attualità dei documenti e delle pezze giustificative necessari e, all'occorrenza, li aggiorna. La periodicità, la portata e il tipo della verifica e dell'aggiornamento si basano sul rischio rappresentato dalla controparte.

³La documentazione deve comprendere i documenti prescritti nello Statuto e nel Regolamento OAD. Dalla documentazione dovrebbero in particolare risultare in modo comprensibile i motivi per cui sono state adottate od omesse delle misure.

⁴L'allestimento, l'organizzazione e la conservazione della documentazione possono essere fatti in forma elettronica.

Art. 50 Conservazione di documenti

¹I documenti e le pezze giustificative devono essere conservati in modo che il socio passivo sia in grado di dar seguito alle domande d'informazione o di sequestro da parte delle autorità penali in un lasso di tempo appropriato. I documenti e le pezze giustificative devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

²I documenti ai sensi dell'art. 51 lett. da a) fino a d) e lett. g) devono essere conservati per l'intera durata del rapporto contrattuale. I documenti ai sensi dell'art. 51 lett. e) e f) devono essere conservati per un periodo di 10 anni dall'esecuzione della transazione. Le raccolte di dati connesse a una comunicazione ai sensi dell'art. 34 LRD devono essere distrutte decorsi cinque anni dalla comunicazione.

³Alla conclusione del mandato, i documenti ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 devono essere conservati per un periodo 10 anni. L'obbligo di conservare la documentazione rimane in vigore anche successivamente al trasferimento del mandato a un terzo.

Art. 51 Documentazione minima

¹Il socio passivo deve segnatamente conservare i documenti seguenti:

- a) una copia dei documenti serviti all'identificazione della controparte,
- b) se del caso, la dichiarazione scritta della controparte concernente l'identità dell'avente diritto economico e se del caso del detentore del controllo,
- c) il documento che descrive la relazione d'affari di cui all'art. 52,
- d) i documenti relativi al risultato dei chiarimenti giusta gli artt.43^{bis}, 44 e 45,
- e) i documenti e le pezze giustificative relativi alle transazioni effettuate,
- f) una copia delle comunicazioni secondo l'art. 9 cpv. 1 LRD,
- g) una lista delle relazioni cliente ai sensi dell'art. 2 lett. h).

²Quando i valori patrimoniali sono depositati in banca, il socio passivo deve richiedere perlomeno gli estratti trimestrali dei conti o dei depositi e conservarli.

Art. 52 Profilo del cliente

¹Il socio passivo deve conoscere la sua controparte e l'avente diritto economico e se del caso il detentore del controllo in modo sufficientemente approfondito da essere in grado di accertare se una transazione o una relazione d'affari è inusuale. Ciò presuppone in particolare l'allestimento di un profilo completo del cliente all'apertura della relazione d'affari e in seguito il regolare aggiornamento dei suoi contenuti.

²In generale il profilo del cliente contiene i dati seguenti con riferimento alla controparte e all'avente diritto economico e se del caso al detentore del controllo:

- a) attività professionale o commerciale,

-
- b) situazione familiare,
 - c) circostanze in cui la relazione d'affari è stata avviata, genere e scopo della stessa,
 - d) informazioni relative ad altre persone fisiche o giuridiche o società di persone eventualmente implicate,
 - e) dati relativi ai procuratori, compresa la prova dei loro poteri con indicazione delle modalità di firma,
 - f) importo e valuta dei valori patrimoniali in questione,
 - g) provenienza dei valori patrimoniali in questione,
 - h) dati relativi alla prevista evoluzione di detti valori patrimoniali,
 - i) visione d'insieme del patrimonio e dei redditi, comprese le aspettative,
 - j) origine del patrimonio della controparte e dell'avente diritto economico,
 - k) relazioni bancarie nell'ambito della relazione d'affari,
 - l) appartenenza della relazione d'affari a una categoria a rischio secondo gli artt. 41 e 42.

³Il socio passivo esamina periodicamente la conformità del profilo del cliente con la situazione effettiva e, se del caso, procede agli adattamenti necessari.

G. Provvedimenti organizzativi

Art. 53 Principi

¹Il socio passivo provvede affinché la propria organizzazione sia adeguata all'importanza e al grado di rischio della sua attività.

²Nella valutazione del rischio l'intermediario finanziario deve tenere conto dei rischi legati allo sviluppo di nuovi prodotti o di pratiche commerciali o derivanti dall'impiego di tecnologie nuove o ulteriormente sviluppate.

³Egli deve formarsi e perfezionarsi e provvedere alla formazione e ad un'adeguata istruzione delle persone annunciate e degli ausiliari.

⁴Egli assicura la suddivisione corretta tra le relazioni cliente sottoposte all'obbligo di assoggettamento e le altre relazioni cliente nonché garantisce il rispetto di tutti gli obblighi legali e normativi per quanto concerne le relazioni cliente sottoposte all'obbligo di assoggettamento.

⁵Egli provvede a un controllo interno adeguato e alle misure di correzione.

⁶Il socio passivo deve designare, a partire da 2 persone sottoposte all'obbligo di assoggettamento, 1-2 persone fisiche qualificate quali *consulenti* del servizio di lotta contro il riciclaggio. Questo servizio ha i compiti di cui all'art. 24 ORD-FINMA. Inoltre è responsabile della formazione e funge da contatto nei confronti dell'OAD.

⁷A partire da 20 persone sottoposte all'obbligo di assoggettamento, lo studio deve designare 1-2 persone fisiche quali *controllori* del servizio di lotta contro il riciclaggio. Questo servizio ha i compiti di cui all'art. 25 ORD-FINMA. Inoltre è responsabile della formazione e funge da contatto nei confronti dell'OAD.

Art. 54 Direttive interne

¹Ogni socio passivo, indipendentemente dal numero di persone che esercitano presso di lui o per lui un'attività soggetta al controllo, nonché indipendentemente dal numero e dalla complessità delle relazioni cliente, è tenuto a definire e a concretizzare per iscritto attraverso una direttiva interna o un regolamento interno i criteri e le direttive ai sensi del seguente cpv. 5 lett. i) e j) (relazioni d'affari rispettivamente transazioni con un rischio accresciuto), lett. m) (aggiornamento della documentazione cliente) e lett. n (controllo interno).

²Se il numero di persone che esercitano un'attività soggetta al controllo e/o degli ausiliari, il numero oppure la complessità delle relazioni cliente esigono un'organizzazione particolare, il socio passivo emette direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Queste direttive riguardano gli obblighi previsti al capitolo 2 della LRD e nel presente Regolamento.

³Egli adegua regolarmente questi criteri (i) alle intervenute modifiche delle circostanze della sua attività, rispettivamente (ii) all'intervenuta modifica dell'attività professionale o commerciale della controparte, dell'avente diritto economico o del detentore del controllo e (iii) alle nuove prescrizioni regolatorie.

⁴Quando più di 10 persone esercitano un'attività soggetta al controllo, la stesura di direttive interne scritte è obbligatoria.

⁵Le direttive devono essere redatte per iscritto e disciplinano perlomeno:

- a) la ripartizione dei compiti e le competenze,
- b) la designazione di un responsabile LRD,
- c) la suddivisione tra le relazioni cliente assoggettate alla LRD e quelle non assoggettate,
- d) l'identificazione della controparte,
- e) l'accertamento dell'avente diritto economico e del detentore del controllo,
- f) il rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente diritto economico o del detentore del controllo,
- g) l'obbligo speciale di chiarimento,
- h) l'obbligo di allestire e conservare la documentazione,
- i) i criteri secondo i quali una relazione d'affari deve essere considerata come presentante un rischio accresciuto,
- j) i criteri che permettono di riconoscere se una transazione comporta un rischio accresciuto,
- k) i principi della sorveglianza delle transazioni,
- l) la competenza per le comunicazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro,
- m) l'aggiornamento della documentazione del cliente,
- n) Il sistema di controllo interno ai sensi dell'art. 59.

⁶Le persone interessate devono ricevere le direttive interne sotto forma adeguata.

⁷L'OAD può fornire indicazioni in merito al contenuto delle direttive interne, in particolare per quanto riguarda la classificazione del rischio.

Art. 55 Formazione di base del socio passivo

¹Ogni intermediario finanziario e ogni persona annunciata è tenuta a seguire un corso di formazione di base, organizzato dall'OAD, della durata di un giorno. Il socio passivo è responsabile per la frequentazione della formazione da parte della persona annunciata presso di lui.

²Le persone assoggettate all'obbligo di formazione secondo il cpv. 1 sono tenute a frequentare il corso di formazione di base al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui è avvenuta l'affiliazione. Se l'affiliazione è successiva al 30 giugno, il corso di formazione di base dovrà essere assolto al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 56 Formazione continua del socio passivo

¹Ogni socio passivo e ogni persona annunciata, dopo aver assolto il corso di formazione di base, al più tardi 24 mesi dal termine dell'anno civile in cui è avvenuta l'affiliazione all'OAD e successivamente ogni 2 anni, deve frequentare un corso esterno di formazione continua dell'OAD, della durata di una mezza giornata.

²L'OAD può riconoscere un corso offerto da terzi. In questo caso, il socio passivo deve richiedere all'OAD il riconoscimento del corso prima di frequentare il corso offerto da terzi. La decisione dell'OAD è definitiva.

³Alla formazione continua si adempie come segue:

- a) in caso di affiliazione individuale, mediante partecipazione personale a un corso esterno di formazione continua,
- b) in caso di una persona annunciata in un'affiliazione individuale mediante partecipazione della persona annunciata o di un membro del servizio di lotta contro il riciclaggio a un corso esterno di formazione continua. La persona partecipante deve essere inoltre avvocato o notaio e deve trasmettere il contenuto completo della formazione continua all'intermediario finanziario entro 3 mesi in occasione di un corso interno di formazione continua,
- c) in caso di affiliazione come società di persone o persona giuridica mediante partecipazione di una persona annunciata o di un membro del servizio di lotta contro il riciclaggio a un corso esterno di formazione continua. La persona partecipante deve essere inoltre avvocato o notaio e deve trasmettere il contenuto completo della formazione continua alle altre persone annunciate dello studio entro 3 mesi in occasione di un corso interno di formazione continua,
- d) in caso di affiliazione collettiva mediante la partecipazione di un intermediario finanziario, di una persona annunciata o di un membro del servizio di lotta contro il riciclaggio a un corso esterno di formazione continua. La persona partecipante deve essere inoltre avvocato o notaio e deve trasmettere il contenuto completo della formazione continua agli altri intermediari finanziari e alle persone annunciate entro 3 mesi in occasione di un corso interno di formazione continua,
- e) se la persona partecipante non è né un avvocato né un notaio, prima di frequentare il corso di formazione continua deve dimostrare di possedere solide conoscenze specialistiche in materia di diritto dei mercati finanziari e richiedere l'autorizzazione se desidera trasmettere la formazione continua all'interno dello studio.

⁴Il rapporto annuale deve indicare chi ha formato internamente quali persone e quando.

⁵In aggiunta alla formazione continua citata sopra, l'OAD informa i suoi membri almeno una volta all'anno in merito a importanti modifiche nell'ambito della LRD e della propria regolamentazione attraverso il bollettino di informazione, che viene inviato a tutti i membri passivi.

⁶La persona che svolge la formazione continua interna ai sensi del paragrafo 3 lett. da b a d deve disporre di un'esperienza professionale pluriennale nell'ambito di attività della LRD.

Art. 57 Formazione interna degli ausiliari

Il socio passivo ha l'obbligo di formare internamente e provvedere regolarmente alla formazione continua degli ausiliari. Gli ausiliari devono frequentare la formazione interna nei primi tre mesi successivi all'inizio dell'attività.

Art. 58 Violazione dell'obbligo di formazione

¹Oltre a infliggere le sanzioni previste dallo Statuto, l'OAD può pronunciare nei confronti dell'intermediario finanziario che non ha adempiuto i suoi obblighi di formazione quella di seguire un determinato corso entro un termine che gli sarà assegnato.

²L'OAD può parimenti sanzionare un socio passivo se la persona annunciata presso di lui non adempie il suo obbligo di formazione.

Art. 59 Sistema interno di controllo

Il socio passivo con una o più persone annunciate vigila affinché gli obblighi previsti al capitolo 2 della LRD e nel Regolamento OAD vengano rispettati. Egli procede ai controlli interni in conformità ai principi stabiliti nella direttiva interna e garantisce, mediante adeguati meccanismi di correzione e controllo, la conformità alle leggi e ai regolamenti.

V. Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 60 Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Si applicano gli articoli da 9 a 11 LRD e le corrispondenti norme di attuazione, in particolare gli artt. da 12a a 12c ORD nonché l'art. 3a OURD.

VI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 61 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata nel presente Regolamento comprende anche la forma femminile.

Art. 62 Entrata in vigore

¹Questo Regolamento è stato adottato dall'assemblea sociale il 17 giugno 2025 e approvato dalla FINMA con disposizione del 26 giugno 2025. Esso entra in vigore il 1° luglio 2025 e sostituisce con effetto a partire da questa data il Regolamento del 17 giugno 2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023.

Berna, il 17 giugno 2025

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati
e della Federazione Svizzera dei Notai

Peter Lutz
Presidente

Nicolas Ramelet
Membro del comitato

Federazione Svizzera degli Avvocati

Matthias Miescher
Presidente

René Rall
Segretario generale

Federazione Svizzera dei Notai

Franz Stämpfli
Presidente

Oliver Reinhardt
Segretario generale